

“DECRETO SOSTEGNI-BIS”: NOVITA’ APPORTATE NELLA CONVERSIONE IN LEGGE

Si analizzano le novità apportate in sede di conversione in legge del “Decreto Sostegni-bis”

Informativa n.	29/2021
Riferimenti normativi	D.L. n. 73/2021 c.d. “Decreto Sostegni-bis” conv. con mod. dalla Legge n. 106 del 23/07/2021, pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24/07/2021 Legge n. 178/2020 c.d. “Legge di bilancio 2021” Informativa Unistudio n. 24/2021



Con il “Decreto Sostegni-bis” sono state emanate misure urgenti per operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza da COVID-19.

Il D.L. n. 73/2021 è stato convertito dalla Legge n. 106 del 23/07/2021, entrata in vigore il 25/07/2021, che ha apportato alcune novità rispetto al testo originario. Le principali novità fiscali sono analizzate nella presente Informativa, si rinvia all'Informativa Unistudio n. 24/2021 per la disamina delle altre disposizioni che non sono state oggetto di modifica.

Novità per le società, imprese e lavoratori autonomi

Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse per legge

Al fine di favorire le attività economiche per le quali, con l'introduzione delle misure anti COVID-19 è stata disposta tra l'1/01/2021 e il 25/07/2021 la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni (in precedenza 4 mesi), sono stati stanziati 140.000.000,00 (in precedenza 100.000.000,00) di Euro per il 2021. Si veda l'Informativa Unistudio n. 24/2021.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con apposito decreto, dovrà individuare:

- i beneficiari e l'ammontare dell'aiuto tenendo conto delle misure di ristoro già adottate nonché dei contributi a fondo perduto concessi;
- le modalità di erogazione del beneficio al fine di garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.

Bonus canoni locazioni

Si ricorda come il “Decreto Sostegni-bis” sia intervenuto sul credito d'imposta relativo ai canoni di locazione di immobili a uso non abitativo:

- prorogandolo fino al 31/07/2021, per i soggetti cui già spettava fino al 30/04/2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator;
- prevedendo la possibilità di accedere ad un nuovo credito di imposta, per i mesi da gennaio a maggio 2021 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di Euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 26/05/2021 (2019 per i soggetti cosiddetti solari), nel rispetto di determinate condizioni.

Si veda per i relativi dettagli l'Informativa Unistudio n. 24/2021.

In sede di conversione in legge è stata ampliata la platea dei soggetti che possono beneficiare del nuovo credito di imposta. In particolare, il credito di imposta è concesso anche:

- alle imprese esercenti **attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di Euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 26/05/2021 (normalmente il 2019);
- in relazione ai canoni versati (principio di cassa) con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021;
- a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l'1/04/2020 e il 31/03/2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l'1/04/2019 e il 31/03/2020.

Il credito d'imposta spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1/01/2019.

Il credito d'imposta per le su indicate attività di commercio al dettaglio spetta:

- nella misura del 40% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- nella misura del 20% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività.

Viene di seguito proposto uno schema riepilogativo del bonus spettante.

Ambito soggettivo	Ambito oggettivo	Tempistica	Agevolazione concessa
Imprese turistico- ricettive, Agenzie viaggi e Tour operator	Riduzione fatturato/corrispettivi mese di riferimento 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese 2019	Canoni agevolati fino al 31/07/2021	60% del canone (30% servizi a prestazioni complesse / affitto d'azienda ovvero 50% per affitto di azienda imprese turistico-ricettive)
Imprese – Lavoratori autonomi	Ricavi/compensi 2019 fino a Euro 15 milioni e inoltre Riduzione fatturato/corrispettivi medio mensile del periodo 1/04/2020 - 31/03/2021 inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1/04/2019 – 31/03/2020	Canoni agevolati gennaio - maggio 2021	60% del canone (30% servizi a prestazioni complesse / affitto d'azienda)
Imprese esercenti commercio al dettaglio	Ricavi/compensi 2019 superiori a Euro 15 milioni e inoltre Riduzione fatturato/corrispettivi medio mensile del periodo 1/04/2020 – 31/03/2021 inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1/04/2019 – 31/03/2020	Canoni agevolati gennaio - maggio 2021	40% del canone (20% servizi a prestazioni complesse / affitto d'azienda)

Ricontrattazione delle locazioni commerciali

Viene previsto che, nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8/03/2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza da COVID-19, ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.

La norma opera esclusivamente a favore:

- dei locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra l'1/03/2020 e il 30/06/2021 inferiore almeno del 50% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l'1/03/2019 e il 30/06/2020;
- e la cui attività economica sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall'8/03/2020.

Credito di imposta per i pagamenti elettronici

Come noto il D.L. n. 124/2019 ha introdotto un credito di imposta a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 Euro, per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati. Si vedano per i relativi dettagli le Informativa Unistudio n. 53 e 55 del 2020 e n. 27 del 2021.

In particolare, per le commissioni maturate dall'1/07/2021 al 30/06/2022, il credito di imposta viene rideterminato nella misura del 100% (in luogo del 30%) delle commissioni nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni adottino strumenti di pagamento elettronici **che rispettino determinate caratteristiche tecniche stabilite con il provvedimento n. 211996/2021 del 06/08/2021 del direttore dell'Agenzia delle Entrate** ovvero strumenti di pagamento evoluto (in precedenza era richiesto che fossero collegati ai registratori telematici ora che siano strumenti di pagamento evoluti).

Inoltre, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che tra l'1/07/2021 e il 30/06/2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico **nel rispetto delle caratteristiche tecniche del predetto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate** (in precedenza collegati ai registratori telematici) spetta un credito di imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti. Si veda per ulteriori dettagli l'Informativa Unistudio n. 27/2021.

Credito d'imposta per la formazione professionale di alto livello dei dipendenti

A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2020, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 25% delle spese sostenute.

Sono ammissibili al credito d'imposta nella misura del 25% le spese sostenute:

- fino all'importo massimo di 30.000,00 Euro per ciascuna impresa beneficiaria;
- relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex. art. 61 e art. 109 co. 5 del TUIR;
- non è soggetto al limite massimo di compensazione orizzontale dei crediti (relativo ai crediti/debiti non riferibili alla medesima imposta) pari a 2.000.000,00 di Euro per l'anno solare 2021 e dei 250.000,00 Euro (limite riferibile all'utilizzo dei crediti di imposta indicati nell'ambito del quadro RU della Dichiarazione dei redditi).

Le disposizioni attuative saranno definite con un successivo decreto.

Novità per i privati

Proroga per la rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni non quotate

La "Legge di Bilancio 2021", come commentato nell'Informativa Unistudio n. 7/2021, aveva prorogato la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni detenute in società non quotate e dei terreni sia agricoli che edificabili.

In sede di conversione in legge del "Decreto Sostegni-bis" è stata ulteriormente prorogata la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni.

In particolare, le persone fisiche al di fuori del regime d'impresa, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, possono rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1/01/2021.

Per optare per questo regime, occorre che entro il **15/11/2021** (in precedenza 30/06/2021):

- un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente versi l'imposta sostitutiva, con un'unica aliquota dell'11% sul valore di perizia sia dei terreni che delle partecipazioni, per l'intero suo ammontare ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il 15/11/2021 e le successive entro il 15 novembre dei due anni seguenti. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo a partire dal 15/11/2021.

Si ricorda che:

- la rivalutazione ha come effetto la rideterminazione del valore fiscale ai soli fini della determinazione del capital gain;
- in caso di cessione del terreno a un valore inferiore a quello rivalutato è necessario indicare in atto il valore rivalutato al fine di assolvere sullo stesso l'imposta di registro e le imposte ipotecarie-catastali.

Esenzione IMU 2021 in favore dei proprietari locatori

Alle persone fisiche che:

- possiedono un immobile a uso abitativo concesso in locazione;

- e che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28/02/2020 e la cui esecuzione è sospesa sino al 30/06/2021;
- o che abbiano ottenuto l'emissione di una convalida di sfratto per morosità dopo il 28/02/2020 e la cui esecuzione è sospesa sino al 30/09/2021 o fino al 31/12/2021;

è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'IMU relativa all'immobile citato. Le persone fisiche che hanno già provveduto al versamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2021 entro la scadenza del 16/06/2021, hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta versata con le modalità che saranno stabilite da un apposito decreto del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Cordiali saluti.